

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2026, n. 21-2406

Legge regionale n. 14/2007, articolo 5. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) per una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati presenti sul territorio della ..



Seduta N° 152

Adunanza 30 MARZO 2026

Il giorno 30 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Federico RIBOLDI

DGR 21-2406/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 14/2007, articolo 5. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) per una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati presenti sul territorio della Regione Piemonte e per l'individuazione di possibili modalità di riuso, recupero e rigenerazione urbana del territorio.

A relazione di: Marrone

Premesso che la legge regionale n. 14/2007 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie" sancisce, in particolare, che la Regione Piemonte:

- all'articolo 4, comma 1, promuove e sostiene interventi volti al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge n. 109/1996;

- all'articolo 7, comma 2, lettera a), al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con l'erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;

- all'articolo 5, allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso;

b) la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;

c) il monitoraggio e l'analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto-legge n. 4/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 50/2010, ha istituito l'«Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (ANBSC), subentrata in tutti i compiti attribuiti in precedenza all'Agenzia del Demanio in materia di gestione e di destinazione di beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata;

- il decreto legislativo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136/2010", in particolare, all'articolo 110, comma 2, attribuisce alla suddetta Agenzia tra gli altri, i compiti di amministrazione e destinazione dei beni confiscati e l'adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni stessi, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Ritenuto che, poichè la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è parte integrante della strategia economica e di bilancio del Governo in quanto, oltre ai benefici per la finanza pubblica connessi al recupero della spesa e alla riduzione del debito, ha implicazioni rilevanti per l'efficienza nella gestione degli stessi asset pubblici e tenuto conto che in tale ambito si inserisce il patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata che può offrire una preziosa riserva di capacità logistica cui attingere per la disponibilità di spazi funzionali al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche:

- la restituzione alle Comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie costituisce uno strumento di grande valore rieducativo, non soltanto perché tali beni possono trasformarsi in opportunità occupazionali, generando lavoro che produce beni e servizi di pubblica utilità, ma anche perché gli stessi possono rappresentare luoghi di stimolo alla partecipazione civile, di promozione della cultura della legalità, di inclusione sociale e di accoglienza e di costruzione di comunità solidali;

- adottare modelli di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza del riutilizzo sociale e del risanamento dei beni confiscati, per garantire la fruibilità collettiva dei beni confiscati alla criminalità organizzata, può costituire uno strumento efficace di contrasto e prevenzione dell'infiltrazione criminale nell'economia legale e nella società.

Richiamato che l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Ritenuto opportuno avviare una collaborazione istituzionale con l'«Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», attraverso la condivisione di dati e in generale del patrimonio informativo rispettivamente in dotazione, attuando sinergie finalizzate al tale scambio di conoscenze, all'arricchimento del rispettivo patrimonio informativo e alla diffusione dei risultati ottenuti.

Dato atto che la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", in esito ad incontri interlocutori con l'ANBSC, come da documentazione agli atti, è addivenuto alla condivisione dei contenuti di un accordo di

collaborazione, ai sensi del quale le parti convengono di:

- avviare una collaborazione finalizzata alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale, mediante interscambio di dati, attività di supporto tecnico-istituzionale e iniziative condivise per favorirne il riutilizzo sociale e istituzionale.
- impegnarsi a condividere informazioni, conoscenze e strumenti utili alla semplificazione dei procedimenti, all'analisi congiunta dei cespiti, al supporto agli Enti locali nella gestione e pubblicazione dei dati e alla promozione di attività di comunicazione e sensibilizzazione;
- prevedere l'attivazione di un Tavolo tecnico, composto da rappresentanti di entrambe le parti, con il compito di monitorare la realizzazione delle attività in esso previste e di proporre adeguate azioni correttive, al fine di superare eventuali criticità che dovessero emergere nelle fasi di realizzazione.

Preso atto che la versione definitiva del suddetto schema è stato approvata dal Consiglio direttivo dell'«Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» nella seduta del 24 marzo 2026, come da documentazione agli atti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, in quanto trattasi di attività istituzionali ordinarie delle amministrazioni coinvolte e la partecipazioni al suddetto Tavolo tecnico non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, per la motivazione sopra rappresentata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 14/2007, lo schema di accordo di collaborazione in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con l'«Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (ANBSC) per una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati presenti sul territorio della Regione Piemonte e per l'individuazione di possibili modalità di riuso, recupero e rigenerazione urbana del territorio;

- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie al momento della sottoscrizione;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2406-2026-All_1-12_Alleg_A_accordo_ANBSC__Regione_Piemonte_DEF.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO ISTITUZIONALE

per una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati presenti sul territorio della Regione Piemonte e per l'individuazione di possibili modalità di riuso, recupero e rigenerazione urbana del territorio

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale On.le Alberto Cirio

E

l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), rappresentata dal Direttore Prefetto Maria Rosaria Laganà

di seguito anche nominati "Parti"

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 31 marzo 2010, n. 50, che ha istituito l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, subentrata in tutti i compiti attribuiti in precedenza all'Agenzia del Demanio in materia di gestione e di destinazione di beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge n. 136/2010*", che attribuisce all'ANBSC, tra gli altri, i seguenti compiti (art. 110, comma 2): amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; adozione di iniziative e di provvedimenti

- necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.;
 - l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., recante il “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”, il quale prevede che “*Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni ...omissis...*”;
 - l’art. 58 del citato decreto, che stabilisce le modalità di fruizione del dato e prevede, ai sensi dell’art. 50, comma 2, la stipula di apposita convenzione volta a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico;
 - il Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
 - la Legge regionale Piemonte del 18 giugno 2007, n. 14 recante “*Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie*” che sancisce, in particolare:
 - all’articolo 4, comma 1, che la Regione Piemonte “*promuove e sostiene interventi volti: a) al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109;*
 - all’articolo 5, comma 1, che “*Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, la regione promuove: a) il rafforzamento delle prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso; b) la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l’integrazione sociale; c) il monitoraggio e l’analisi, anche attraverso l’istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni; d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio*”;
 - all’articolo 7, comma 2, che “*La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con: a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni*”;

PREMESSO CHE

- la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è parte integrante della strategia economica e di bilancio del Governo in quanto, oltre ai benefici per la finanza pubblica connessi al

recupero della spesa e alla riduzione del debito, ha implicazioni rilevanti per l'efficienza nella gestione degli stessi asset pubblici;

- in tale ambito si inserisce il patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata che può offrire una preziosa riserva di capacità logistica cui attingere per la disponibilità di spazi funzionali al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche;
- la restituzione alle Comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie costituisce uno strumento di grande valore rieducativo, non solo perché detti beni possono trasformarsi in opportunità occupazionali, generando lavoro che produce beni e servizi di pubblica utilità, ma anche perché gli stessi possono rappresentare luoghi di stimolo alla partecipazione civile, di inclusione sociale e di accoglienza e di costruzione di comunità solidali;
- emerge l'esigenza di porre in essere, nel più ampio quadro delle politiche di rigenerazione urbana, interventi a favore del patrimonio dei beni confiscati, in modo da espungere dallo stesso – con conseguente contrazione dei relativi oneri di mantenimento – i cespiti che presentino caratteristiche di abusività insanabile, realizzazione in totale assenza o difformità dagli strumenti urbanistici oppure che, a ragione dell'originaria riconducibilità alla criminalità organizzata, siano stati trasformati o adibiti a discarica non autorizzata;
- tali politiche, in una prospettiva di ripristino della legalità, possono talora richiedere interventi di demolizione di fabbricati oppure di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati a seguito di conferimenti e/o sversamenti non conformi alle vigenti normative;
- è intenzione della Regione Piemonte adottare modelli di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza del riutilizzo sociale e del risanamento dei beni confiscati come strumento efficace di contrasto e prevenzione dell'infiltrazione criminale nell'economia legale e nella società, per garantire la fruibilità collettiva dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la Regione Piemonte, in sinergia con la norma nazionale, incentiva il recupero e sostiene il riutilizzo ai fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge regionale 18 giugno 2007, n. 14;
- la Regione Piemonte, nell'ambito dei vari cicli di programmazione finanziaria, ha stanziato specifiche risorse destinate ai Comuni assegnatari di beni confiscati per il recupero e il riutilizzo dei medesimi a fini sociali o istituzionali;
- la Regione Piemonte e l'ANBSC promuovono intese, al fine di realizzare la più efficace valorizzazione dei beni confiscati, per il perseguimento di finalità di indubbio interesse pubblico e a vantaggio delle collettività che hanno subito la pervasiva presenza della criminalità organizzata;

CONSIDERATO CHE

- l'ANBSC è fortemente impegnata in un processo di cooperazione inter-istituzionale con le Regioni Italiane per la valorizzazione ed il recupero, ai fini della più ampia fruibilità da parte degli Enti territoriali, dei beni a loro destinati e destinabili;
- l'ANBSC cura, attraverso i sistemi informativi e le piattaforme applicative a ciò dedicate, l'acquisizione dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali e promuove la messa a disposizione di tale patrimonio conoscitivo ai soggetti istituzionali a diverso

titolo coinvolti nel processo destinatorio, mediante profilature che consentano la conoscenza in termini generali e di dettaglio dei cespiti insistenti nei territori di rispettiva competenza;

- l'ANBSC delibera, con proprio provvedimento, in ordine alla destinazione del bene;
- ai fini della migliore destinazione dei beni e del monitoraggio del loro effettivo riuso, operano presso le Prefetture i Nuclei di supporto;
- alla data del 31 dicembre 2025, risultano censiti nel territorio della Regione Piemonte n. 1.466 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, di cui 548 già destinati (mantenuti al Demanio dello Stato o trasferiti al patrimonio indisponibile degli Enti territoriali) e 918 tuttora in gestione dell'ANBSC;
- per la Regione Piemonte è essenziale promuovere un modello sinergico di programmazione delle attività in tema di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso la costituzione di uno specifico Tavolo di lavoro, che fornisca supporto alla predisposizione, monitoraggio e attuazione di un Piano strategico per i beni confiscati. Tale Piano serve a definire le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e a individuare le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi, per promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio regionale;
- la Regione Piemonte e l'ANBSC intendono avviare la collaborazione istituzionale bidirezionale, attraverso la condivisione dei dati e in generale del patrimonio informativo in dotazione alle Parti, attuando sinergie finalizzate allo scambio di conoscenze, all'arricchimento del rispettivo patrimonio informativo ed alla diffusione dei risultati ottenuti;
- è dunque interesse delle Parti definire le modalità operative della collaborazione istituzionale in materia, anche attraverso forme di raccordo stabile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. La Regione Piemonte e l'ANBSC concordano sulla necessità di avviare, ciascuno per la parte di competenza, l'attività di collaborazione finalizzata:
 - all'interscambio dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata, con riguardo sia ai cespiti già destinati sia a quelli tuttora in gestione, nel rispetto della normativa vigente;
 - al rafforzamento della capacità istituzionale e all'assistenza tecnica, anche a supporto degli Enti locali;

- alla valorizzazione, per finalità sociali e istituzionali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Nel reciproco rispetto delle precipe autonomie procedurali, le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ad individuare modalità, strumenti e soluzioni al fine di favorire, nel più breve tempo possibile, una fattiva sinergia nell'attività di condivisione del patrimonio informativo e nell'individuazione di possibili soluzioni operative rispondenti agli obiettivi di cui all'art. 2. A tale ultimo scopo saranno attivate specifiche conferenze di servizi istruttorie e/o decisorie con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali preposti al rilascio/espressione di pareri, assensi e nulla osta.
2. Per tale finalità, le Parti si impegnano all'interscambio dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata di cui dispongono nel rispetto della normativa vigente.
3. Le Parti condivideranno, altresì, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, anche mediante iniziative di approfondimento congiunto, divulgative e/o seminariali.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a fare ricorso a forme di immediata collaborazione, rimuovendo tutti gli ostacoli eventualmente insorgenti, e a cooperare in attività mirate alla semplificazione procedimentale, rendendo disponibili tutte le informazioni a ciò necessarie per:
 - analizzare in modo congiunto i dati afferenti al patrimonio confiscato, al fine di individuare le possibilità di intervento più efficaci;
 - supportare gli Enti locali sia per la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati relativi ai beni confiscati presenti sul territorio ed al loro utilizzo, sia per migliorare il processo di riutilizzo e gestione dei beni immobili confiscati;
 - individuare le risorse necessarie a finanziare la realizzazione degli interventi;
 - sviluppare azioni di comunicazione e sensibilizzazione dirette agli Enti locali e ad altri enti istituzionali, per il loro progressivo coinvolgimento nel processo di riutilizzo e gestione dei beni immobili confiscati.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

1. La Regione, attraverso il presente Accordo, si impegna a:
 - promuovere un'adeguata programmazione delle attività in tema di beni confiscati alla criminalità organizzata, per accrescere le condizioni di sicurezza e diffondere la cultura della legalità su tutto il territorio regionale;
 - garantire il necessario supporto tecnico agli Enti locali per il più efficace utilizzo dei beni confiscati, secondo le finalità previste dalla legge e dai programmi nazionali e regionali in materia di sicurezza e legalità;
 - valorizzare, attraverso il finanziamento degli interventi con le modalità previste dalla L.R. 14/2007 e s.m.i., i beni confiscati alla criminalità organizzata ai fini del loro riuso per

finalità sociali e istituzionali.

2. La Regione fornirà all'ANBSC ogni elemento di propria competenza e conoscenza concernente i diversi cespiti confiscati.

Art. 5 – Impegni dell'ANBSC

1. L'ANBSC si impegna a fornire alla Regione Piemonte ogni supporto utile alla migliore fruizione della Piattaforma Unica delle Destinazioni, attraverso la quale la Regione potrà consultare direttamente i dati relativi ai beni disponibili ed eventualmente presentare manifestazioni di interesse.
2. L'ANBSC si impegna ad interessare, per quanto di propria competenza, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 *bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti istituzionali di volta in volta coinvolti nei procedimenti finalizzati alla concreta utilizzazione dei beni, per gli scopi di cui all'art. 2 del presente Accordo.
3. L'ANBSC e la Regione Piemonte si presteranno reciprocamente assistenza e collaborazione, anche programmando, congiuntamente, sopralluoghi e ogni altra attività avviata dall'Agenzia, per la quale risulterà utile un concorso all'iter istruttorio da parte della Regione Piemonte.

Art. 6 – Titolarità dei dati

1. I dati e le informazioni gestiti dai sistemi informativi delle Parti sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento.
2. Restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
3. Gli scambi di dati e informazioni tra i sistemi informativi delle Parti non comportano la modifica della titolarità dei dati e delle informazioni stesse.
4. Tutti gli scambi di informazioni devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ed in particolare dall'allegato B dello stesso Codice in ordine all'adozione di misure di sicurezza per il trattamento di dati personali con strumenti elettronici. Le strutture operative delle Amministrazioni utilizzano le informazioni ricevute ai soli fini istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall'art. 11 del D.lgs. n. 196 citato e nel GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nel rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 7 – Governance dell'Accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo è istituito un Tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell'Agenzia e della Regione, che si impegnano a monitorare la realizzazione delle attività in esso previste e a proporre adeguate azioni correttive, al fine di superare

eventuali criticità che dovessero emergere nelle fasi di realizzazione.

2. I referenti del Tavolo, come individuati al precedente comma, garantiranno reciprocamente lo scambio di informazioni e vigileranno sulla realizzazione delle iniziative concordate, monitorando i risultati ottenuti e individuando le soluzioni più idonee per il superamento di eventuali criticità che dovessero presentarsi durante lo svolgimento delle attività. Assicureranno, altresì, lo scambio delle conoscenze necessarie per la soluzione di casi concreti ed urgenti in ordine alle materie di rispettiva competenza. Potranno, altresì, proporre iniziative di divulgazione sugli aspetti procedurali e sulle *best practices* in tema di ottimale riuso e valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. Le modalità organizzative del Tavolo saranno concordate tra le Parti, in ragione della tematica da affrontare e delle finalità da conseguire.

Art. 8 – Comunicazione

1. Le Parti si impegnano a promuovere gli interventi oggetto dell'Accordo, favorendo la più ampia sinergia nella diffusione delle eventuali iniziative comuni e promuovendo in maniera congiunta specifiche azioni comunicative. In ogni intervento e/o evento comunicativo verrà evidenziato il ruolo di tutte le Parti e sarà data comunque preventiva, reciproca informazione sulle attività divulgative.

Art. 9 – Durata e recesso

1. Il presente Accordo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e avrà durata complessiva di 3 (tre) anni. Lo stesso è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente, dandone comunicazione ai referenti tramite PEC almeno 30 giorni prima.
3. Le Parti potranno apportare, di comune accordo, eventuali modifiche al presente Accordo, in forma scritta.
4. Le collaborazioni avviate in esecuzione del presente Accordo, qualora in corso di esecuzione al momento della scadenza del medesimo, potranno avere durata superiore a quella dell'Accordo stesso.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

(Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679,

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate e in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuna per le proprie finalità istituzionali, Regione Piemonte, nella persona del suo legale rappresentante e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 11 – Pubblicazione dell’Accordo

1. Il presente Accordo è pubblicato sui siti istituzionali delle Parti, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Luogo e data

per la Regione Piemonte

Il Presidente

per l’ANBSC

Il Direttore